



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  
INTEGRATIVO 2021 PER IL PERSONALE DIRIGENTE  
SOTTOSCRITTO IN DATA 20 LUGLIO 2022**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-  
FINANZIARIA**

**(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54 del d.lgs. 150 del  
2009)**

---

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)**

La presente relazione illustrativa è redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e secondo gli 'Schemi standard' definiti con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25/2012.

La relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2021 per il personale dirigente di seconda fascia al fine di esporre la *ratio* e rilevare gli effetti del sistema di incentivazione della produttività e della qualità del servizio.

## Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

<b>Data di sottoscrizione</b>	20 LUGLIO 2022
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2021
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica:</b> Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione interna, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore Servizi al Territorio, il Direttore regionale del Molise, Il Direttore centrale Formazione e Sviluppo risorse umane, Il Direttore regionale del Veneto, Il Direttore centrale Benessere organizzativo, Sicurezza e logistica.</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b> FP CGIL, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC e UNADIS</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie:</b> FP CGIL, CISL FP, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, FLEPAR, CIDA FP</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale Dirigente di II fascia.
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	<p>a) Ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente;</p> <p>b) Incentivo alla mobilità territoriale, ai sensi dell'art. 30 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018;</p> <p>c) Incarichi ad interim, in applicazione dell'art. 62, comma 1, del CCNL 1/08/2006 che demanda alla contrattazione integrativa la determinazione della misura del valore economico;</p> <p>d) Retribuzione di risultato, in applicazione dell'art. 28 del CCNL</p>

		dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, commisurata alla valutazione della performance individuale (con un peso del 30% delle risorse) e della performance organizzativa (con un peso del 70% delle risorse); e) Incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 1/08/2006.
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propeudutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	<i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</i>
		<i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</i>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con deliberazione del CdA n. 31 del 24 marzo 2021, relativamente agli anni 2021-2023, aggiornato con deliberazione del CdA n.133 del 24 marzo 2021.
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la deliberazione del CdA n. 20 del 2 marzo 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024".
		L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Amministrazione trasparente" del Piano della Performance e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

### Contesto di riferimento

Gli artt. 40, 40**bis** e 45 del d.lgs. n. 165/2001 definiscono gli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge. In particolare, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 è definito dai contratti collettivi, fatte salve le ipotesi e le circostanze previste all'art. 40, comma 3 *ter*, e all'art. 47 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Il comma 3 *bis* dell'art. 40, oltre ad esprimere il carattere della "doverosità" della contrattazione integrativa e la sua finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di "adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici", conferma un

modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali dei dirigenti degli enti pubblici non economici sono attualmente disciplinati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018.

Alla luce del già indicato quadro normativo il CCNI, così come di seguito esplicitato, risulta conforme ai principi di riferimento.

### **Campo di applicazione (Articolo 1).**

La presente ipotesi di CCNI 2021 si applica al personale dirigente di seconda fascia dell'Istituto, sia a tempo indeterminato che determinato, ed è stata sottoscritta in conformità dei CCNL vigenti, nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001.

Disciplina essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro relativamente all'anno 2021; gli effetti perdurano fino alla stipula del successivo contratto integrativo.

### **Fondo per il trattamento accessorio (Articolo 2).**

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2021 è costituito ai sensi dell'art. 21 del CCNL dell'Area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, dell'art. 7 del CCNL dell'Area VI della dirigenza, biennio economico 2008/2009, e dell'art. 51 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D.L. 135/ 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Le risorse finanziarie sono utilizzate in un'ottica di valorizzazione del ruolo e

dell'impegno della dirigenza. Le relative destinazioni sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria a cui si rinvia.

### **Incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti (Articolo 3).**

Il presente istituto contrattuale è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 30 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, il quale espressamente prevede che: *"1. In sede di contrattazione integrativa, possono essere stabiliti i criteri ed i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l'operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell'amministrazione, ivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione"*.

Tali incentivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 sopra richiamato, sono corrisposti mediante la costituzione di un apposito fondo, istituito destinando un importo non eccedente il 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, e spettano esclusivamente al dirigente trasferito d'ufficio ovvero a seguito di interpello in diversa provincia rispetto a quella di residenza, a condizione che prenda effettivo servizio.

Le risorse non utilizzate, tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

### **Particolari istituti economici (Articoli 4 e 6).**

Gli articoli 4 e 6 disciplinano particolari istituti che, riferendosi ad aspetti economici del rapporto di lavoro, rientrano nella competenza della contrattazione integrativa ai sensi dei vigenti artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/01, nonché in

applicazione dell'art. 44, comma 1, lettere d) ed e), del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018.

In particolare, l'art. 4, rubricato "*Sostituzione del Dirigente – Incarico ad interim*", è redatto secondo il disposto dell'art. 62, comma 4, del CCNL 1/8/06 e dell'art.28 del CCNL 21/07/2010. Nello specifico, la contrattazione integrativa ha disciplinato l'integrazione della retribuzione di risultato da attribuire al dirigente cui è affidato l'incarico *ad interim*, sulla base di misure percentuali del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, per un periodo massimo di sei mesi, ovvero per la durata della sostituzione nel caso questa riguardi dirigenti assenti con diritto alla conservazione del posto.

Per quanto concerne l'articolo 6, "*Incarichi aggiuntivi*", il rinvio alla contrattazione integrativa è effettuato dall'art. 61 del menzionato CCNL 1/08/2006.

Al fine di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi attribuiti dall'Istituto, la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota è stata definita, in sede di contrattazione integrativa, in una misura pari al 60% dei compensi relativi all'incarico espletato, detratti gli oneri a carico dell'Ente.

### **Retribuzione di risultato (Articolo 5).**

L'ipotesi in esame, in applicazione dell'art. 28 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, prevede l'erogazione della retribuzione di risultato sulla base degli esiti derivanti dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance", adottato con deliberazione del CdA n. 30 del 24 marzo 2021, aggiornato con deliberazione del CdA n. 132 del 29 settembre 2021. Il processo valutativo risulta articolato in due fasi:

1. valutazione del livello delle competenze professionali e manageriali dimostrata, cui è destinato il 30% delle risorse;
2. valutazione del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato

assegnati, cui è destinato il 70% delle risorse.

Gli esiti di ciascuna fase valutativa sono ponderati con specifici coefficienti graduati in relazione alle funzioni svolte.

In ogni caso l'erogazione della retribuzione di risultato avviene in coerenza con il ciclo di pianificazione e programmazione della performance che si compone delle seguenti tre fasi:

- 1) Pianificazione: è relativa all'adozione delle "Linee di indirizzo strategico" e delle "Linee guida gestionali" da parte degli Organi di vertice;
- 2) Programmazione: comprende il processo di programmazione operativa delle attività, della produzione e delle risorse da impiegare;
- 3) Consolidamento: concerne l'approvazione dei piani di produzione in coerenza con gli obiettivi assegnati.

Il processo così strutturato consente di:

- monitorare periodicamente l'efficacia dell'azione amministrativa in termini di livello di raggiungimento degli obiettivi di produzione;
- mettere in relazione le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi con quelle stanziare nell'ambito del bilancio di previsione;
- misurare e valutare la performance dell'Istituto in una prospettiva di efficacia, efficienza ed economicità.

In ragione di quanto sopra, la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata sulla base di verifiche trimestrali, anche al fine di individuare eventuali criticità e porre in essere le azioni necessarie per il relativo miglioramento. Infatti, tali verifiche, consentono di attivare in caso di scostamento negativo rispetto agli obiettivi assegnati, il processo di riprogrammazione (forecast), previsto nel vigente Piano della performance. I pagamenti *pro quota* disciplinati all'art. 5, comma 5 dell'ipotesi di CCNI conseguono pertanto alle risultanze di tali rilevazioni intermedie. In ogni caso il saldo è corrisposto nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del Contratto integrativo.

Le somme destinate alla retribuzione di risultato che non è stato possibile utilizzare integralmente nell'anno di riferimento, saranno destinate al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo.

## **Trattamento economico del personale in distacco sindacale (Articolo 7)**

In applicazione dell'art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, le parti nel presente articolo hanno definito il trattamento economico del personale in distacco sindacale.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 32, le parti hanno stabilito la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 32, hanno stabilito la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

## **Clausola di salvaguardia economica (Articolo 8)**

Nel presente articolo le parti, in applicazione dell'art. 54 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, hanno definito le misure percentuali e la relativa disciplina per l'attribuzione del differenziale di retribuzione di posizione da riconoscere ai dirigenti a cui, a seguito di processi di riorganizzazione, sia stato conferito un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico.

In detto articolo è stato altresì quantificato l'onere per l'erogazione dei suddetti differenziali di posizione.



# **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

## **INTRODUZIONE**

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). Unitamente alla relazione illustrativa e all'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante, è trasmessa al Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo, per la prescritta certificazione.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto, la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, nonché la certificazione del competente organo di controllo interno, siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 (come rispettivamente sostituiti dagli artt. 55 e 54 del d. lgs. n. 150 del 2009).

### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Con determinazione del Direttore generale n. 20 del 16 febbraio 2022 (allegato 1), è stato costituito il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2021 nella misura di euro 55.786.609,74.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2021, sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e leggi di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Il citato comma 2, dell'articolo 23, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il predetto limite dell'anno 2016 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro ex art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, né con riferimento ai risparmi determinati ex art. 1, comma 870 della legge 30/12/2020, n. 178.

Sono state, quindi, quantificate le risorse da destinare al Fondo per l'anno 2021 come specificato nella tabella che segue:

<b>DIRIGENTI 2^ FASCIA - COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2020</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 (art. 1 c. 189 l. 266/05) – risorse storiche	44.383.918,00
Incrementi CCNL 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61
Incrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51
Incrementi CCNL 06-07 (art. 21 c.1)	2.338.604,61
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. 1)	1.421.312,27
Ria personale cessato (art. 59 c. 3 lett. b) CCNL 02-05): annualità al 2017	2.631.416,29
Ria personale cessato base annua: annualità 2018	15.928,12
Ria personale cessato base annua: annualità 2019	10.574,59
Ria personale cessato base annua: annualità 2020	5.464,94
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25
<b>Totale</b>	<b>55.949.551,19</b>
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>57.132.538,78</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (art. 59 c. 3 lett. g) CCNL 02-05)	3.640.389,19
Ria personale cessato rateo anno cessazione (art. 59 c. 4 CCNL 02-05) anno 2020	2.564,63
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>60.775.492,60</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	- 496.272,66
Decurtazione funzionale riduzione del personale in servizio 2014/2010	- 1.576.294,74
<b>Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013</b>	<b>-2.072.567,40</b>
<b>Risorse disponibili</b>	<b>58.702.925,20</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>54.565.431,84</b>

<b>Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (2,07% monte salari 2015)</b>	<b>1.182.987,59</b>
<b>LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI DA CCNL 2016/2018</b>	<b>55.748.419,43</b>
<b>Risparmi ex art. 1. c.870, legge 30/12/2020, n. 178</b>	<b>38.190,31</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2021</b>	<b>55.786.609,74</b>

## **Fonti di finanziamento**

Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021, può contare su finanziamenti complessivi per euro 60.775.492,60, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 59, CCNL biennio economico 2002/2003, dall'art. 7 CCNL biennio economico 2004/2005, dall'art. 21, comma 1, CCNL biennio economico 2006/2009, dall'art. 7, comma 1, CCNL biennio economico 2008/2009 relativo al personale dirigente dell'area VI e dall'art. 51, comma 1, del CCNL dell'area funzioni centrali 2016/2018 del 9 marzo 2020.

È confermata, anche per l'anno 2021, la quantificazione delle risorse finanziarie effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014) con riferimento ai risparmi strutturali, determinati nella misura di euro 2.072.567,40.

Il totale delle risorse disponibili per l'anno 2021, determinato al netto dei risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della legge 147/2013, ammonta ad euro 58.702.925,20.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente valore determinato per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2021 è stato ricondotto al corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pari ad euro 54.565.431,84.

Tale importo deve essere poi incrementato delle risorse ex art. 51 c. 1, del citato CCNL 2016-2018 di euro 1.182.987,59 in applicazione del citato art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, determinando l'importo complessivo del Fondo in euro 55.748.419,43.

**Risparmi ex art. 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75**

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'art. 1, comma 870, ha previsto che *"in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*.

In data 15 aprile 2021, il Collegio dei Sindaci ha rilasciato la propria certificazione ai sensi del citato art. 1, comma 870 della legge 178/2020 (ALLEGATO 3), per complessivi euro 11.539.215,91.

Nell'ambito dei complessivi risparmi certificati dal Collegio dei sindaci:

<b>Categoria</b>	<b>Risparmi: straordinario (*) e buoni pasto</b>
Funzionari delle Aree ABC	11.351.887,89
Dirigenti di I fascia	3.500,03
Dirigenti di II fascia	50.761,03
Professionisti	81.068,56
Medici	51.998,40
<b>TOTALE</b>	<b>11.539.215,91</b>
<b>(*) Riferibili al solo personale delle Aree ABC</b>	

quelli riferibili al personale dirigente sono stati così nettizzati degli oneri riflessi:

<b>Categoria</b>	<b>Risparmi buoni pasto 2020</b>	<b>Oneri riflessi e IRAP (32,916%)</b>	<b>Risparmi buoni pasto 2020 al netto degli oneri riflessi</b>
Dirigenti di II fascia	50.761,03	-12.570,92	38.190,31

In sede di sottoscrizione del CCNI 2021, le parti hanno concordato di destinare interamente i predetti risparmi alla contrattazione integrative di Ente per il 2021 per trattamenti economici accessori correlati alla performance.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Fondo, comprensivo degli incrementi ex art. 51 del CCNL 2016/2018 dell'area funzioni centrali, ammonta complessivamente ad euro 55.786.609,74.

## Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

### Risorse storiche consolidate

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 59 c. 5, biennio economico 2002-2003, dell'art. 7 del CCNL biennio economico 2004-2005 (1° agosto 2006), dell'art. 21, comma 1, del CCNL biennio economico 2006-2007, dell'art. 7, comma 1, del CCNL biennio economico 2008-2009 del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI e dell'art. 51, comma 1, del CCNL dell'area funzioni centrali 2016/2018 del 9 marzo 2020.

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

<b>DIRIGENTI 2^ FASCIA - COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2021</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 (art. 1 c. 189 l. 266/05) – risorse storiche	44.383.918,00
Incrementi CCNL 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61
Incrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51
Incrementi CCNL 06-07 (art. 21 c.1)	2.338.604,61
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. 1)	1.421.312,27
Ria personale cessato (art. 59 c. 3 lett. b) CCNL 02-05): annualità al 2017	2.631.416,29
Ria personale cessato base annua: annualità 2018	15.928,12
Ria personale cessato base annua: annualità 2019	10.574,59
Ria personale cessato base annua: annualità 2020	5.464,94
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25
<b>Totale</b>	<b>55.949.551,19</b>
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59
<b>Totale risorse storiche consolidate</b>	<b>57.132.538,78</b>

## **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

### **Ria personale cessato**

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del CCNL 2002-2003.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, che confluisce nelle risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

L'importo risultante di euro 8.029,57= è dato dalla somma del rateo delle cessazioni (euro 2.564,63) e della corrispondente annualità (euro 5.464,94) e si riferisce a n. 11 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2020 (allegato 2).

## Sezione II - Risorse variabili

### Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2021, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto per l'anno 2021 ammonta ad euro 393.927.382.540=

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 237.098.547,98

<b>FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2021	393.927.382.540,00
0,10%	393.927.382,54
Riduzione ex art. 67 c. 3 legge 133/2008 20%	- 78.785.476,51
Importo al netto della riduzione ex art. 67 c. 3 legge 133/2008	315.141.906,03
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	- 78.043.358,05
<b>Stanziamento per fondi 2020</b>	<b>237.098.547,98</b>

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	<b>Importo</b>
Aree professionali ABC	226.213.784,30
Dirigenti 2^ fascia	3.640.389,19
Medici	3.267.249,30
Professionisti	3.631.288,22
Dirigenti 1^ fascia	345.836,97
<b>Totale</b>	<b>237.098.547,98</b>

### Sezione III – Decurtazioni del Fondo

#### Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013

È confermata, anche per l'anno 2021, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 2.072.567,40= effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014).

#### Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Poiché in data 9 marzo 2020 è stato sottoscritto il CCNL funzioni centrali 2016/2018, il citato limite 2016 è incrementato delle risorse ex art. 51 c. 1, del citato CCNL 2016/2018 dell'area funzioni centrali, ex art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. L'importo della già menzionata riduzione è pari ad euro 2.593.120,22.

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

<b>a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</b>	<b>57.132.538,78</b>
<b>b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione</b>	<b>3.642.953,82</b>
Riduzione riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-496.272,66
Decurtazione riduzione personale ex art. 9 c. 2-bis DL 78/2010	-1.576.294,74
Riduzione per riconduzione al tetto 2016 ex art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017	-4.137.493,36
Incremento CCNL 2016/2018 – art. 51, comma 1 (2,07% monte salari 2015)	1.182.987,59
Incremento ex art. 1, comma 870 legge 30/12/2020, n. 178 (risparmio da buoni pasto non erogati)	38.190,31
<b>C) Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>55.786.609,74</b>



--	--

## **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Sezione non pertinente.

## **Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### **Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

L'importo di euro 19.720.973,09 è destinato a remunerare la retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 52 del CCNL dell'Area funzioni centrali, triennio 2016/2018 del 9 marzo 2020, per n. 410 dirigenti di seconda fascia.

### **Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

#### **Incentivo alla mobilità territoriale**

L'importo di euro 1.719.480,45= è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento dell'incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti ai sensi dell'art. 30 del CCNL dell'Area funzioni centrali, triennio 2016/2018 del 9 marzo 2020 (art. 3 dell'ipotesi CCNI 2021).

#### **Retribuzione di risultato**

L'importo di euro 34.346.156,20= è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del CCNL dell'area funzioni centrali triennio 2016/2018 del 9 marzo 2020 ed è comprensivo dell'importo di euro 3.640.389,19= per i risultati conseguiti dai dirigenti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art. 5 dell'ipotesi CCNI 2020).

### **Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Sezione non pertinente

## **Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del**

## Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	19.720.973,09
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	36.065.636,65
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	----
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	55.786.609,74

## Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

**Tabella 1**

*Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo*

	<b>Fondo 2021</b>	<b>Fondo 2020</b>
<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>		
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>Risorse storiche</b>		
Fondo 2004 certificato (art1 c189 l266/05)	44.383.918,00	44.383.918,00
<b>Incrementi contrattuali</b>		
Incrementi ccnl 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61	2.512.848,61
Incrementi ccnl 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51	2.448.563,51
Incrementi ccnl 06-07 (art. 21 c. 1)	2.338.604,61	2.338.604,61
Incrementi ccnl 08-09 (art. 7 c.1)	1.421.312,27	1.421.312,27
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
Ria personale cessato base annua (art. 59 c. 4 p. 1 CCNL 02/05)	2.663.383,94	2.657.919,00
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25	180.920,25
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59	1.182.987,59
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>57.132.538,78</b>	<b>57.127.073,84</b>
Risorse art. 18 L. 88/89 (art. 59 c. 3 ccnl 02/05)	3.640.389,19	3.282.653,81
Ria personale cessato rateo anno cessazione. (art. 4 c. 3 lett. c ccnl 00-01)	2.564,63	4.379,40
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.642.953,82</b>	<b>3.287.033,21</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>60.775.492,60</b>	<b>60.414.107,05</b>
<b>Decurtazione del Fondo</b>		
<b>Risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013:</b>		
Riduzione per riconduzione tetto teorico 2014 al limite soglia 2010	496.272,66	496.272,66
Decurtazione per riduzione del personale in servizio anno 2014	1.576.294,74	1.576.294,74
<b>Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013</b>	<b>2.072.567,40</b>	<b>2.072.567,40</b>
Decurtazione riconduzione risorse al valore dell'anno 2016 ex art. 23 c. 2 DL 75/2017	4.137.493,36	2.593.120,22
<b>Totale Decurtazioni</b>	<b>6.210.060,76</b>	<b>4.665.687,62</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	57.132.538,78	57.127.073,84
Risorse variabili	3.642.953,82	3.287.033,21
Decurtazione del Fondo	6.210.060,76	4.665.687,62
Incremento CCNL 2016/2018 – ex art. 51, c.1 annualità 2019	1.182.987,59	1.182.987,59
annualità 2018	-	1.182.987,59
Incremento ex art. 1, c. 870, legge 30/12/2020, n. 178	38.190,31	
<b>Totale risorse fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>55.786.609,74</b>	<b>58.114.394,61</b>

**Tabella 2***Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.***PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO**

	<b>Fondo 2021</b>	<b>Fondo 2020</b>
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		
Retribuzione di posizione – parte fissa	5.591.491,70	5.591.491,70
Retribuzione di posizione – parte variabile	14.129.481,39	14.129.481,30
<b>Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>19.720.973,09</b>	<b>19.720.973,00</b>
<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		
Retribuzione di risultato	34.346.156,20	36.565.163,44
Incentivo alla mobilità territoriale	1.719.480,45	1.828.258,17
<b>Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>36.065.636,65</b>	<b>38.393.421,61</b>
<b>Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione</b>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	19.720.973,09	19.720.973,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	36.065.636,65	38.393.421,61
<b>Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>55.786.609,74</b>	<b>58.114.394,61</b>

## **Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria**

### **Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.

I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102020 del bilancio assestato 2021 dell'Istituto, pari ad euro 55.786.609,74=

La spesa in conto 2021 è costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l'erogazione della retribuzione di risultato sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

### **Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Il fondo certificato per l'anno 2020 ammonta ad euro 58.114.394,61=

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di spesa 4U1102020 per l'importo di euro 58.133.412,42= ed è comprensivo dell'importo di euro 19.017,81= relativo a somme incassate nel corso dell'anno 2020 per incarichi aggiuntivi dei dirigenti registrate al conto di entrata GPA 24084.

## Allegato 1

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 16 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, anno 2021.

### IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 15 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
- Visto l'art. 4 del CCNL 01/08/2006, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per il personale dirigente dell'Area VI che, nel definire l'oggetto ed i contenuti della contrattazione integrativa, prevede che la stessa sia finalizzata, tra l'altro, a definire i criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;
- Visto l'art. 59 del CCNL 01/08/2006, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per il personale dirigente dell'Area VI che conferma, presso ciascun ente, la costituzione di un Fondo per la

retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, finanziato e alimentato, per ciascun esercizio finanziario, da voci determinate dallo stesso contratto collettivo, nel rispetto delle regole contrattuali e normative vigenti;

- Considerata la quantificazione delle risorse storiche e aggiuntive derivanti dall'applicazione del CCNL 11/10/1996 (quadriennio giuridico 1994-1997 e biennio economico 1994-1995), dal CCNL 10/07/1997 (biennio economico 1996-1997), dal CCNL 05/04/2001 (quadriennio 1998/2001 e I e II biennio economico), dal CCNL 01/08/2006 (quadriennio normativo 2002/2005 e I e II biennio economico), dal CCNL 21/07/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e I e II biennio economico);
- Visto il d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;
- Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- Visto l'art. 51 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

- Visto l'accordo sindacale di cui all'articolo 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sottoscritto il 14 luglio 2021, con cui le parti hanno concordato di destinare interamente alla contrattazione integrativa di Ente per il 2021, per i trattamenti economici accessori correlati alla performance, i risparmi per risorse non utilizzate nel corso del 2020 per buoni pasto, al netto degli oneri riflessi, come certificati dal Collegio dei Sindaci in data 15 aprile 2021;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

## DETERMINA

la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale Dirigente di seconda fascia per l'anno 2021 con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 di euro 2.072.567,40, sono pari ad euro 58.702.925,20.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente valore determinato per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2021 è stato ricondotto al corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pari ad euro 54.565.431,84 incrementato delle risorse ex art. 51 c. 1, del citato CCNL 2016-2018 di euro 1.182.987,59 in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e ulteriormente incrementato delle risorse ex art. 1 comma 870 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di euro 38.190,31 relativi ai risparmi per risorse non utilizzate nel corso del 2020 per buoni pasto.



Pertanto, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2021 ammonta complessivamente ad euro 55.786.609,74, come specificato nella tabella che segue:

<b>DIRIGENTI 2 ^ FASCIA - COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2021</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 (art. 1 c. 189 l. 266/05) – risorse storiche	44.383.918,00
Incrementi CCNL 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61
Incrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51
Incrementi CCNL 06-07 (art. 21 c.1)	2.338.604,61
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. 1)	1.421.312,27
Ria personale cessato (art. 59 c. 3 lett. b) CCNL 02-05): annualità al 2017	2.631.416,29
Ria personale cessato base annua: annualità 2018	15.928,12
Ria personale cessato base annua: annualità 2019	10.574,59
Ria personale cessato base annua: annualità 2020	5.464,94
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25
<b>Totale</b>	<b>55.949.551,19</b>
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>57.132.538,78</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (art. 59 c. 3 lett. g) CCNL 02-05)	3.640.389,19
Ria personale cessato rateo anno cessazione (art. 59 c. 4 CCNL 02-05)	2.564,63
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>60.775.492,60</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	- 496.272,66
Decurtazione funzionale riduzione del personale in servizio 2014/2010	- 1.576.294,74
<b>Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013</b>	<b>-2.072.567,40</b>
<b>Risorse disponibili</b>	<b>58.702.925,20</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>54.565.431,84</b>
<b>Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (2,07% monte salari 2015)</b>	<b>1.182.987,59</b>
<b>LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI DA CCNL 2016/2018</b>	<b>55.748.419,43</b>
<b>Risparmi ex art. 1 c. 870 legge 30 dicembre 2020, n. 178</b>	<b>38.190,31</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2021</b>	<b>55.786.609,74</b>

Vincenzo Camidi

## Allegato 2

### Personale cessato dal servizio nell'anno 2020

	Posizione economica	Data cessazione	Rateo anno 2020	Annualità 2020
1	DIRIG.2 F.	01/10/2020	61,98	247,91
2	DIRIG.2 F.	01/05/2020	165,27	247,91
3	DIRIG.2F.I	04/04/2020	359,39	479,18
4	DIRIG.2 F.	01/10/2020	136,70	546,78
5	DIRIG.2 F.	01/01/2020	574,60	574,60
6	DIRIG.2 F.	01/12/2020	74,01	888,16
7	DIRIG.2 F.	01/04/2020	858,88	1.145,17
8	DIRIG.2 F.	01/10/2020	333,81	1.335,23
9	DIRIG.2 F.	01/06/2020	-	-
10	DIRIG.2 F.	01/08/2020	-	-
11	DIRIG.2 F.	01/12/2020	-	-
<b>Totale</b>			<b>2.564,63</b>	<b>5.464,94</b>
			<b>Totale</b>	<b>8.029,57</b>

## Allegato 3

Verbale del Collegio dei Sindaci n.15 - Seduta del 15 aprile 2021 - Stralcio

---

023462



Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Collegio dei Sindaci

✓ **Nota del Direttore generale prot. n. 0064.12/04/2021.0034329 (0012.12/04/2021.0000422.E)** - *"Riscontro verbale del Collegio dei Sindaci n. 12 del 25 marzo 2021 - Nota del Direttore generale prot. n. 0064.22/03/2021.0027365 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 870. Quantificazione risparmi anno 2020 - Relazione tecnica"*.

Con la nota in epigrafe il Direttore generale, a riscontro della richiesta formulata dal Collegio con il verbale n. 12/2021, ha trasmesso la nota della Direzione centrale risorse umane prot. n. 0003.12/04/2021.0007846 contenente i chiarimenti relativi alla mancata indicazione, nella Relazione tecnica in oggetto, dei risparmi sui compensi non utilizzati per lavoro straordinario del personale dell'area medica.

In particolare, la nota della Direzione centrale risorse umane specifica preliminarmente che gli oneri per i compensi per lavoro straordinario del personale dell'Area medica gravano sul Fondo risorse decentrate, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 69 del CCNL dell'Area funzioni centrali per il triennio 2016-2018. Precisa, altresì, quanto previsto nell'ultimo CCNI certificato, ovvero che *"le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente contratto collettivo nazionale integrativo, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato"*. Inoltre, la nota evidenzia che, nell'ancora vigente articolo 38 del CCNL per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa Area di contrattazione, è disposto che *"(...) nell'eventualità in cui a fine esercizio risultino risorse non utilizzate tra quelle destinate ai Fondi (...) il relativo ammontare sarà ripartito, in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi (...)"*.

Ciò posto, la Direzione centrale competente ha fatto presente che *"non è tecnicamente possibile indicare risparmi sulle risorse destinate a lavoro*

**023463**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Collegio dei Sindaci

*straordinario del Personale dell'Area Medica in quanto, una volta erogati tutti i compensi accessori dovuti ai dipendenti interessati, tutte le eventuali risorse non utilizzate confluiscono nel budget per retribuzione di risultato per essere erogati a tale titolo", e che nel 2020 tutto lo stanziamento del capitolo 4U1102022 è stato interamente impegnato.*

È stata, pertanto, confermata la quantificazione dei risparmi sui compensi per lavoro straordinario dell'anno 2020 indicata nella relazione tecnica, con la precisazione che la norma in argomento *"può essere applicata in Inps solo esclusivamente al personale delle aree ABC"*.

Il Collegio, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nella relazione tecnica elaborata dalla Direzione centrale risorse umane in allegato alla nota del Direttore generale prot. n. 0064.22/03/2021.0027365 (cfr. verbale n. 12/2021), nel rappresentare che l'art. 69 CCNL sopra citato si riferisce ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, **prende atto** di quanto sopra illustrato e **rilascia la propria certificazione** ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**Allegato A**).

## Verbale del Collegio dei Sindaci n.15 - Seduta del 15 aprile 2021 - Stralcio



Istituto Nazionale Previdenziale Sociale  
Collegio dei sindaci

ALL. A

023468

Sulla base dei dati forniti dall'Istituto nella relazione tecnica elaborata dalla Direzione centrale risorse umane, in allegato alla nota del Direttore generale prot. n. 0064.22/03/2021.0027365, ed al successivo riscontro alla richiesta formulata dall'Organo di controllo nel verbale n. 12/2021 (cfr. nota prot. n. 0064.12/04/2021.0034329), il Collegio dei sindaci dell'INPS **certifica in euro 11.539.215,91** l'importo complessivo delle risorse non utilizzate nell'anno 2020 a titolo di prestazioni di lavoro straordinario e buoni pasto non erogati, ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, **si prende atto** della quantificazione dei **risparmi sui compensi per lavoro straordinario dell'anno 2020 pari ad euro 5.743.097,01** calcolata sulla differenza, al capitolo 4U1102002, tra lo stanziamento (euro 19.000.000,00) e l'importo impegnato a tutto il 31/12/2020 (euro 13.256.902,99), nel presupposto che nel rendiconto generale dell'INPS per l'anno 2020, in via di definizione, l'importo impegnato corrisponda a quanto evidenziato nella relazione tecnica.

Il Collegio, altresì, **prende atto** della quantificazione dei **risparmi derivanti da buoni pasto non erogati nell'anno 2020 pari ad euro 5.796.118,90** individuata, come specificato nella relazione tecnica, dall'estrazione dei dati dalle procedure di gestione del personale (SapTM e Vega) e distinta per Regione e per categoria di appartenenza.

### IL COLLEGIO DEI SINDACI

Giorgio Danielli

Luigi D'Altoma

Daniilo Giovanni Festa

Giacinta Martellucci

Elisabetta Moffa